

---

**Comune di GALGAGNANO**  
**Provincia di LODI**



**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO  
IDRICO MINORE E REGOLAMENTO PER LE  
ATTIVITÀ DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL  
DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO AI  
CORPI IDRICI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
e REGOLAMENTO**

**MARZO 2012**

**dott. Marco Daguati**  
*GEOLOGO*

---

*via A. Diaz, 22 – 26845 Codogno (Lo)*  
*tel e fax 0377.433021 – portatile 335.6785021*  
*e-mail: [marco.daguati@geolambda.it](mailto:marco.daguati@geolambda.it)*

## SOMMARIO

PREMESSA .....	3
INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLATO IDROGRAFICO .....	4
REGOLAMENTO .....	5
Art. 1. Finalità ed obiettivi .....	5
Art. 2. Competenze.....	5
Art. 3. Normativa di riferimento .....	6
Art. 4. Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico .....	7
Art. 5. Canali irrigui o di colo secondari non appartenenti agli elenchi di cui all'art. 2.....	9
Art. 6. Obblighi dei privati .....	9

## PREMESSA

Per effetto dell'art. 1 della L. 36/94 e del successivo regolamento di applicazione (DPR 238/99), il concetto di acqua pubblica è stato innovato rispetto al vecchio T.U. n. 1775/1933, introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee.

Successivamente la L.R. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha previsto l'obbligo di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continua a svolgere le funzioni di polizia idraulica (ex R.D. n. 523/1904), trasferendo ai comuni e ai consorzi le competenze sul reticolo idrico minore e su quello di bonifica.

Considerati i riflessi di natura urbanistica derivanti dall'applicazione delle norme citate, in fase di stesura del proprio Piano di Governo del Territorio e del relativo Studio geologico, idrogeologico e sismico (previsto dall'art. 57 della L.R. 12/05), il Comune di Galgagnano ha affidato allo scrivente il compito di predisporre gli elaborati tecnici e cartografici richiesti dalla specifica disciplina della Regione Lombardia.

Sulla base della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 "Determinazione del reticolo idrico principale..." e dell'ultima modifica di cui alla D.G.R. n. 9/2762/2011, pertanto, sono stati redatti i presenti elaborati costituiti da:

1. un Regolamento per le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici;
2. Tavola 1: Carta del reticolo idrico (redatta sulla base cartografica della C.T.R. in scala 1:10.000), nella quale viene evidenziato tutto il reticolo idrico;
3. Tavola 2: Perimetrazione delle fasce di rispetto dei corpi idrici superficiali, redatta in scala 1:5.000 su base derivata da rilievo aerofotogrammetrico.

## **INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLATO IDROGRAFICO**

Nella Tavola 1 è stato individuato l'intero reticolo idrografico sulla base delle disposizioni dalla D.G.R. n. 9/2762 del 22.12.2011.

Per l'individuazione del reticolo idrico, oltre a un rilievo diretto eseguito a piano campagna, sono state utilizzate le mappe del catasto terreni (N.C.T.) disponibili presso gli uffici del Comune di Galgagnano.

Definendo e cartografando la rete idrografica è stata operata una logica semplificazione, escludendo da qualsiasi reticolo i canali funzionali ai singoli fondi agricoli (canali aziendali) all'interno dei quali la presenza d'acqua è solo saltuaria (stagione irrigua) o occasionale (eventi meteorici).

Il reticolo idrico presente sul territorio comunale può essere sinteticamente definito negli elenchi di cui all'art. 2 del Regolamento, dai quali si evince l'assenza di corsi d'acqua di competenza comunale.

## **REGOLAMENTO**

### ***Art. 1. Finalità ed obiettivi***

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici in Comune di Galgagnano, così come previsto dalla L.R. 1/2000 e attuato dalla D.G.R. n. 22.12.2001, n. 9/2762.
2. Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:
  - a. la salvaguardia e il mantenimento della rete idrica territoriale;
  - b. l'individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai corpi idrici sul territorio comunale di Galgagnano;
  - c. la definizione di uno strumento normativo per le attività urbanistiche pertinenti gli ambiti di possibile interferenza con il reticolo idrografico, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione delle acque stesse;
  - d. il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative vigenti in materia di polizia idraulica (T.U. n. 523/1904 e s.m.i; D.G.R.L. n. 9/2762/2011);
  - e. il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative relative al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

### ***Art. 2. Competenze***

1. Per polizia idraulica si intendono tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:
  - a. la vigilanza;
  - b. l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
  - c. il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
  - d. il rilascio di autorizzazioni relative ad opere nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.
2. Le attività di polizia idraulica sono svolte:
  - a. sul reticolo principale di cui all'elenco 1 dalla Regione Lombardia;

b. sul reticolo di cui all'elenco 2 dal Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana.

<b><u>Elenco 1</u></b> <b><u>RETICOLO PRINCIPALE di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA</u></b> <b><u>(allegato A della DGRL 22.12.2011, n. 9/2762)</u></b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
LO011	Fiume Adda

<b><u>Elenco 2</u></b> <b><u>RETICOLO IDRICO di COMPETENZA</u></b> <b><u>DEL CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA</u></b> <b><u>(allegato D della DGR22.12.2011, n. 9/2762)</u></b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
FN037	Acquafredda
SE038	Besana Luserana
SE037	Boccona
PR004	Codogna alta
SE033	Dossa
FN035	Gissara
SE008	Mongattino
CL006	Muzzetta Colatore
SE191	Roggia cavo Dalmati
SC060	Scaricatore Cagnola
SC059	Scaricatore Motta
FN036	Valentina
SE031	Vesca

### ***Art. 3. Normativa di riferimento***

1. La polizia idraulica è regolamentata dalla L. 2248/1865 allegato F e dal R.D. 523 del 25.07.1904, integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/99 (art. 41) confermate nel D.Lgs. 152/06 all'art. 115, dalle Norme di Attuazione del P.A.I., dalla L. 37/94, dal R.D.L. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalla delibera regionale emanata in materia (DGR 9/2762/2011). Gli interventi e le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua, in particolare, sono disciplinati dalle seguenti norme:

- a. per i fiumi, i torrenti, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale vige la disciplina prevista dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. e, in particolare, dagli artt. 59 (argini ed opere idrauliche), 95 e 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);
- b. oltre alle norme dettate dal T.U. n. 523/1904 e s.m.i., per le fasce del Fiume Adda previste dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigono le norme del Piano specifico, adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001;
- c. per i canali e le opere di bonifica di cui all'elenco 2 dell'art. 2 (reticolo di competenza del Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana), non rientranti nelle tipologie sopra specificate, vige la norma prevista dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e dagli artt. 133 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze), 134 e 135 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, previa autorizzazione), 138 (nulla osta idraulico) del titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e s.m.i., con portata residuale rispetto al R.D. 523/1904.

***Art. 4. Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico***

1. Per alveo di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.
2. Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia". Pertanto fanno parte del demanio idrico:
  - a. le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 D.P.R. 238/99);
  - b. gli alvei demaniali dei corsi d'acqua e le relative pertinenze<sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18/12/98 n. 12701, ha stabilito che: "fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase

3. Su tutti i corpi idrici di cui agli elenchi 1 e 2 dell'art. 2 sono previste specifiche fasce di rispetto, valide, così come le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione e concessione<sup>(2)</sup>, anche per i tratti in cui i corsi d'acqua sono tombinati.
4. Per i tratti tombinati, lo scopo della fascia di rispetto è quello di consentire gli interventi di manutenzione: le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale di un corso d'acqua, tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.
5. Nel calcolo delle fasce di rispetto, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa <sup>(3)</sup>.
6. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale interessano l'alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro (all'interno dei quali sono vietati la movimentazione di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci (all'interno dei quali le attività vietate e quelle consentite sono disciplinate da specifica normativa).
7. Oltre alle fasce previste dal T.U. n. 523/1904, per il Fiume Adda vigono le fasce del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po

---

dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”.

<sup>2</sup> La concessione viene definita come l'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze. Sarà pertanto cura del richiedente l'autorizzazione/concessione verificare la demanialità e/o la proprietà del sedime del corso d'acqua interessato dall'intervento; in caso di sedime demaniale, l'attività verrà assoggettata a concessione idraulica, diversamente a semplice autorizzazione. Nel caso di autorizzazione idraulica, il Richiedente dovrà essere in possesso di titolo di proprietà o convenzione legale con il proprietario dell'area o altro legittimo titolo di gestione del corpo idrico.

<sup>3</sup> Si precisa che negli allegati cartografici, la rappresentazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità sopra descritte. In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione e concessione sarà necessario riportare la delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie, verificando l'esatto sviluppo degli elementi idrografici riportati nella cartografia allegata.

con Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, individuate ed assoggettate a specifica disciplina secondo quanto previsto dal P.A.I..

8. Ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, per il reticolo idrico di competenza del Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana di cui all'elenco 2 dell'art. 2, le fasce di rispetto sono calcolate in misura di 4 e 10 m, all'interno delle quali qualsiasi attività è disciplinata dai predetti Regolamenti e soggetta ad autorizzazione del Consorzio stesso;
9. sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

***Art. 5. Canali irrigui o di colo secondari non appartenenti agli elenchi di cui all'art. 2***

1. Qualsiasi soggetto (pubblico o privato) intenda procedere ad interventi di modifica, alla soppressione o alla realizzazione di canali irrigui e/o di colo, anche se non appartenenti al reticolo di cui agli elenchi dell'art. 2, dovrà chiedere espresso parere idraulico all'Autorità comunale competente, allegando il provvedimento di cui al successivo comma 2.
2. Allo scopo di valutare le interferenze idrauliche dell'opera o dell'intervento in progetto di cui al comma precedente con il reticolo idrico esistente, a cura del Richiedente dovrà essere individuato il bacino idrografico di competenza ed il relativo corpo idrico che costituisce la destinazione finale delle acque di colo, al cui organo competente in materia di polizia idraulica dovrà essere richiesto specifico parere idraulico/concessione per il recapito delle nuove acque di colo.

***Art. 6. Obblighi dei privati***

1. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi lambiti dal reticolo di cui agli elenchi dell'art. 2 nonché da canali di colo o irrigui secondari devono:
  - a. tenere sempre bene efficienti i canali che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti canali nelle aste del reticolo afferente;

- b. aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
  - c. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali ai canali confinanti con il loro fondo che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il canale stesso;
  - d. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.
2. Previo autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.
  3. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio ai canali lungo il loro confine in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del reticolo idrografico con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale sono necessari il parere idraulico e/o il nulla osta idraulico e/o la concessione, questi dovranno essere ottenuti preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.
  4. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto dei reticoli di cui agli elenchi dell'art. 2 andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela dei reticoli stessi e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sui corsi d'acqua e sui canali.